DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1263 del 12 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.

copia non utilizzabile per fini legali

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

Precisato che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Visti:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- il D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68 avente ad oggetto *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto MIUR del 13 giugno 2017, n. 402 *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di aria sanitaria"*;

Ricordato che la ex ASST Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione-quadro di durata quinquennale – prorogata con deliberazione n. 1064 dell'11.11.2022 e successiva nota prot. 26667/2023 -, tra l'Azienda e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;

Dato atto che con nota prot. 20483/2026 l'Università degli Studi di Trieste ha chiesto l'attivazione di specifica convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica, al di fuori della rete formativa, presso la S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, a favore del dott. Marco Rioda, medico specializzando della Scuola di Specializzazione in Pediatria del suddetto Ateneo, per un periodo compreso dal 01.12.2026 al 30.06.2027;

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 dell'Accordo sopra richiamato, con nota prot. n. 24513/2026 si è provveduto a darne comunicazione all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in quanto trattasi di formazione presso una struttura complessa a direzione ospedaliera;

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i seguenti pareri favorevoli alla stipula della convenzione di cui trattasi:

- dal Direttore della S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio;
- dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- dal Direttore della S.C. Fisica Sanitaria;

Visto lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che la convenzione per frequenza extra rete formativa ai fini della formazione specialistica risulta coerente con quanto stabilito dalla convenzione quadro tra la ex ASST Monza, ora FSGT, e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Dato atto che la Fondazione IRCCS provvederà alla fornitura dei camici ed a garantire l'accesso al servizio mensa alle medesime condizioni previste per gli specializzandi dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, secondo quanto previsto dall'art. 28 della convenzione quadro;

Precisato che gli oneri di cui sopra sono interamente compensati con i benefici che deriveranno alla Fondazione IRCCS dall'apporto all'organizzazione e dai processi lavorativi da parte dello specializzando, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso

copia non utilizzabile per fini legali

formativo della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dai principi di cui alla convenzione quadro;

Dato atto che la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sarà garantita dall'Università degli Studi di Trieste senza oneri a carico della Fondazione IRCCS;

Precisato altresì che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Preso atto di demandare alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare la stipula e la sottoscrizione della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università degli studi di Trieste, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale a favore del dott. Marco Rioda per un periodo compreso dal 01.12.2026 al 30.06.2027;

2) di dare atto che la Fondazione IRCCS provvederà alla fornitura dei camici ed a garantire l'accesso al servizio mensa alle medesime condizioni previste per gli specializzandi dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, secondo quanto previsto dall'art. 28 della convenzione quadro;

3) di dare atto che gli oneri di cui sopra sono interamente compensati con i benefici che deriveranno alla Fondazione IRCCS dall'apporto all'organizzazione e dai processi lavorativi da parte dello specializzando, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso formativo della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dai principi di cui alla convenzione quadro;

4) di dare atto che la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sarà garantita dall'Università degli Studi di Trieste senza oneri a carico della Fondazione IRCCS;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

copia non utilizzabile per fini legali

6) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari Generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

7) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1263 del 12 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marta Viganò

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dr. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

Copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E DI TIROCINIO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTA la proposta Direttore Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria (d'ora in poi indicata come "**Scuola**") e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 9 aprile 2026, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione;

VISTA la convenzione quadro, sottoscritta in data 13.11.2017 e prorogata con deliberazione n. 1064 del 12.11.2022 e con successiva nota prot. 26667/2023, tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la ex ASST Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, che disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti, diretti a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'**Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata "**Università**", con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Prorettore per la Didattica e diritto allo studio, **Prof. Paolo Edomi** per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

La **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**, di seguito denominata "**Ente ospitante**", con sede legale in Monza, via Pergolesi n. 33, codice fiscale e P.IVA 12698710964, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, qui rappresentata per delega ai sensi della deliberazione del CdA n. 63/2025 dal Direttore Generale, **Dott. Michele Brait**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - *Medico in formazione specialistica*

L'Ente si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la S.C. Neonatologia e TIN, propria Struttura facente parte facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato

copia non utilizzabile per fini legali

da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), il **Dott. Marco Rioda**, nato a Mestre (VE) il 22/03/1996, CF RDIMRC96C22L736H, residente in Viale G. Garibaldi 87 c, Mestre (VE) d'ora in poi "**tirocinante**" o "**specializzando**"), iscritto alla Scuola.

Art. 3 – *Durata*

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione è autorizzata **dal 01/12/2026 al 30/06/2027** (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale e sancito mediante accordo scritto tra l'Università ed Azienda).

Art. 4 – *Luoghi e tempi dell'attività*

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura - Fondazione IRCSS San Gerardo dei Tintori - SS.C. Neonatologia e TIN, con orario di accesso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00.

Art. 5 – *Obiettivi e modalità*

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente Progetto formativo individuale: obiettivo del tirocinio è acquisire e consolidare competenze nella valutazione e gestione del neonato critico e del lattante nei primi mesi di vita che richiedono supporto intensivo. In particolare, il percorso formativo mira a sviluppare capacità cliniche di decision-making basate sull'anamnesi e sull'inquadramento delle principali patologie neonatali, tra cui prematurità, insufficienza respiratoria, patologie infettive, cardiocircolatorie, neurologiche, metaboliche e malformative. Durante il tirocinio si intende approfondire l'utilizzo clinico-pratico delle principali tecniche di supporto del neonato critico, con particolare attenzione alla gestione del supporto respiratorio e al monitoraggio clinico-strumentale del neonato ricoverato nelle fasi più delicate e complesse nel percorso di stabilizzazione e assistenza. Il percorso prevede inoltre l'integrazione nel lavoro multidisciplinare, la gestione dell'iter diagnostico-terapeutico e l'assistenza del neonato a basso e alto rischio, con applicazione delle più aggiornate pratiche cliniche

Art. 6 – *Natura giuridica del rapporto*

L'attività non costituisce rapporto di lavoro.
La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – *Tutor*

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della **Dott.ssa Maria Luisa Ventura**, indicata come tutor dall'Ente ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Ente ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – *Monitoraggio e verifica dell'attività*

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. Egidio Barbi**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – *Tutela assicurativa*

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Copia non utilizzabile per fini legali

Art. 11 – Mensa e camici

L'Ente ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a disposizione i camici.

Art. 12 - *Sicurezza*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/04/2025, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica è garantita dall'Università degli Studi di Trieste (sorveglianza.sanitaria@units.it) L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione da parte del soggetto ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando.
Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza.
In particolare, l'Università, in qualità di datore di lavoro (sorveglianza.sanitaria@units.it), e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in qualità di esercente le zone classificate presso cui vengono svolte le attività oggetto del presente accordo (S.C. Fisica Sanitaria: fisica.sanitaria@irccs-sangerardo.it), garantiscono quanto previsto dagli art. 112, 113 e 115 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 13 – *Obblighi del tirocinante*

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Ente ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – *Trattamento dati personali*

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Copia non utilizzabile per fini legali

Art. 15 – Norme finali

Per ogni controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Trieste in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro del luogo dove ha sede la parte convenuta ai sensi dell'art. 19 c.p.c., previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014 a cura e spese dell'Università.

Letto e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Prorettore per la Didattica e diritto allo studio
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
per delega del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 127 del 5.02.2026 e nota prot. n. 5273 del 26.02.2026)
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Marta Viganò

copia non utilizzabile per fini legali